



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 691

Prot. n. 14/2020-D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Disposizioni in merito alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e all'attività di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino. Conseguenti provvedimenti.

Il giorno **22 Maggio 2020** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri con deliberazione di data 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Successivamente con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto all'articolo 3 che tali misure di contenimento siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute.

In attuazione del citato articolo 3, in base all'evoluzione dell'epidemia da COVID-19, sono stati emanati D.P.C.M. recanti misure di contenimento e di contrasto della diffusione del virus, applicabili anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica sono stati emanati il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui al precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020, in particolare disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza, progressivamente prorogata fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 con D.P.C.M. 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recepiti da parallele ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, in coerenza con le indicazioni operative diramate dal Ministero dell'istruzione, l'amministrazione provinciale ha fornito gli indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative in merito all'attivazione della didattica a distanza, organizzata dalle istituzioni scolastiche e formative nell'ambito della loro autonomia, utilizzando strumenti digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti in collegamento sincrono o asincrono tra docenti e studenti, con particolare riguardo agli studenti con bisogni educativi speciali e ha promosso un monitoraggio volto ad attivare misure di intervento in caso di eventuali criticità e in previsione di una prosecuzione della didattica a distanza, al fine precipuo di garantire il diritto all'istruzione per tutti gli studenti e le studentesse.

Con il decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato" è stato demandato al Ministro dell'Istruzione, con successive ordinanze ministeriali, di adottare specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo altresì le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. In base al tenore del decreto l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Con l'art. 91 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19. (20G00052)” (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) si stabilisce che, in analogia a quanto previsto per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, le attività didattiche erogate dai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale ( I e F.P.), siano svolte con modalità a distanza, tenuto conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità, parimenti salvaguardando la validità dell’anno formativo 2019/2020.

Con specifica previsione di legge, segnatamente l’articolo 38 Legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 – “Disposizioni per la conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 e per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d’istituto”, la Provincia Autonoma di Trento, considerata la particolarità e l’eccezionalità della fase conclusiva dell’anno scolastico in corso, ha disposto che per ciò che afferisce alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e lo svolgimento degli Esami di Stato, per l’anno scolastico 2019/2020, si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista a livello nazionale, demandando alla Giunta provinciale di stabilire con propria deliberazione la disciplina di compatibilità e raccordo con quanto previsto dalle disposizioni provinciali di cui all’articolo 59 e 60 comma 1 L.P. 7 agosto 2006 n. 5 e dai regolamenti attuativi.

Con Deliberazione n. 567 di data 30 aprile 2020, la Giunta provinciale ha confermato le indicazioni per la gestione delle attività didattiche già impartite e ha approvato ulteriori indicazioni in materie di attivazione della didattica a distanza, di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale.

Con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale, il provvedimento ha evidenziato che la valutazione svolta in modalità a distanza garantisce il rispetto dei principi previsti dall’articolo 2 del DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”.

In ragione di ciò, i docenti e i consigli di classe hanno provveduto a revisionare le progettazioni didattiche definite a inizio anno scolastico per adattare gli obiettivi di apprendimento, le metodologie e gli strumenti alle modalità della didattica a distanza.

Inoltre, date le mutate condizioni determinate dalla didattica a distanza, si è reso necessario da parte del collegio dei docenti adottare un provvedimento per integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, in attuazione della competenza allo stesso attribuita dall’articolo 15 del DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.

Con deliberazione n. 539 del 30 aprile 2020 “Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Conseguenti provvedimenti in merito alla gestione delle attività formative delle "Specifiche Leggi" di cui al vigente Accordo di Programma con la C.C.I.A.A. di Trento correlati all'emergenza sanitaria COVID-19.” La Giunta provinciale ha provveduto a regolamentare gli esami finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a seguito dell’emergenza sanitaria.

In data 16 maggio 2020 il Ministero dell’istruzione ha emesso ordinanza O.M. n. 9 concernente gli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020, O.M. n. 10 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020 e O.M. n. 11 recante la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.

Quest’ultima ordinanza composta di 10 articoli reca specifiche disposizioni e misure sulla

valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22.

L'articolo 9 di tale Ordinanza ne estende l'applicazione anche alla Provincia Autonoma di Trento, salvaguardandone tuttavia le competenze in materia, secondo lo statuto e relative norme di attuazione.

La delineata valutazione degli studenti, pur richiamando i principi sanciti dalle disposizioni normative e regolamentari in essere, prevede tuttavia deroghe, stabilendo di norma l'ammissione degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione alla classe successiva e disponendo il recupero delle eventuali valutazioni non sufficienti o di livelli di apprendimento non adeguati, in modalità di didattica ordinaria, sulla base di un piano di apprendimento individualizzato da allegare al documento di valutazione nel quale sono indicati, per ciascuna disciplina/insegnamento, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini di una proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Si prevede inoltre che i consigli di classe individuano altresì le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Con il presente atto si intende dunque declinare, anche in parziale deroga alle previsioni regolamentari provinciali, le modalità e criteri della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino, in coerenza con la disciplina speciale emanata per sistema nazionale per l'anno 2019/2020 in forza del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, per quanto compatibili e statuendo il necessario raccordo in rapporto alla disciplina provinciale.

A tal fine, si evidenzia che per ciò che attiene agli esiti della valutazione finale, nel primo ciclo di istruzione, si ritiene debba trovare applicazione la previsione del sistema provinciale trentino, dell'espressione in giudizi e non in voti.

In particolare, tenuto conto delle indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche e formative con la circolare di data 23 aprile 2020 prot. 0226458 e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 567 di data 30 aprile 2020 per la didattica a distanza, nelle quali si raccomanda di attuare la valutazione formativa capace di misurare il progredire di un apprendimento significativo, della necessità di garantire una adeguata valorizzazione del lavoro svolto dagli alunni anche con la didattica a distanza, della previsione normativa di attribuzione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento e dell'introduzione del Piano di apprendimento individualizzato previsto dall'O.M. 11 del 16 maggio 2020 e in coerenza con il contenuto dello stesso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg., per il primo e secondo biennio del primo ciclo di istruzione, si ritiene opportuno che il giudizio sintetico per aree disciplinari o per singole discipline sia omesso e sostituito da un giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva, in quanto forma più idonea per esprimere la valutazione formativa quale strumento finalizzato all'apprendimento. Il giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva evidenzia il percorso di apprendimento, lo sviluppo di competenze trasversali alle discipline, nonché la capacità relazionale. Il giudizio articolato globale si conclude con l'attribuzione di un giudizio sintetico, da cui possa emergere il livello complessivamente conseguito dallo studente, utilizzando i giudizi in ordine decrescente: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente.

Per il secondo ciclo di istruzione, si ritiene di stabilire che gli esiti della valutazione rimangano espressi attraverso una scala di voti da quattro a dieci in applicazione dell'articolo 6 comma 2, del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg. e per l'Istruzione e Formazione Professionale gli esiti della valutazione siano espressi attraverso la scala dei giudizi sintetici e discorsivi di cui alla Giunta provinciale n. 2762 del 14 dicembre 2012.

Con riferimento alla frequenza dello studente dell'anno scolastico 2019/2020, pur disponendo l'ammissione alla classe successiva, in analogia a quanto disposto dall'ordinanza ministeriale, in deroga agli articoli 4 comma 3 e 7 comma 3 DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio 2011, si ritiene opportuno prevedere che qualora lo studente avesse già accumulato, alla data di sospensione delle lezioni, dichiarata a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, una quota di assenze superiore al limite massimo annuo previsto dal DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg, il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente, ferma restando la possibilità in casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, di derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

In relazione alla valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, si ravvisa la necessità di applicare l'articolo 5 dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 "Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali", riformulandolo con specifico riferimento alle categorie previste dai DPP 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, articolo 74 L.P. 7 agosto 2006) e DPP 27 marzo 2008 n. 8-115 Leg. (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale) e di integrare l'epigrafe come segue "Particolari disposizioni per la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali e studenti stranieri".

Considerata inoltre, la peculiarità del sistema di istruzione e formazione familiare di cui all'articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, pur nel silenzio dell'ordinanza ministeriale in merito, si ritiene opportuna una precisazione circa l'applicazione dell'articolo 14 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg. che prevede la verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio, disponendo che questa verifica annuale è assimilabile nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo provinciale.

Con riferimento alla valutazione degli adulti frequentanti i percorsi di 1° e 2° livello nonché i corsi di alfabetizzazione si ritiene di operare, con il necessario riferimento al sistema organizzativo e didattico trentino come definito dal DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 Leg "Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in Provincia di Trento", in deroga ai requisiti dallo stesso previsti in ordine alla frequenza e alla valutazione degli apprendimenti al termine dei periodi didattici e per l'ammissione all'esame di Stato, mantenendo per il 1° livello l'espressione di giudizi sintetici e differendo i termini di valutazione e attestazione del livello A2 di apprendimento della lingua italiana. Per i percorsi di qualifica per adulti dell'Istruzione e Formazione Professionale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 26 ottobre 2007 limitatamente all'anno scolastico 2019-2020 ai fini della valutazione degli studenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per i percorsi ordinari.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista gli atti citati in premessa;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
- vista la legge provinciale legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- visto il DPP del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
- visto il DPP 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, art. 74 L.P. 7 agosto 2006 n.5);
  
- visto il DPP 27 marzo 2008 n. 8-115 Leg. (Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale)
- visto il DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo”;
- visto il DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 Leg “Regolamento sull’assetto organizzativo e didattico dell’educazione degli adulti in Provincia di Trento”
- visti i DPCM di data 23 febbraio 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020;
- visto il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22;
- vista la legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 ed in particolare l’articolo 38;
- vista l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 11 di data 16 maggio 2020;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### d e l i b e r a

1. per le motivazioni espresse in premessa, di stabilire che, per l’anno scolastico 2019/2020, per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, in coerenza con quanto disposto per le scuole di ogni ordine e grado dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 11 di data 16 maggio 2020, si applicano le modalità e i criteri previsti dall’allegato A) alla presente deliberazione da considerarsi sua parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla competente struttura provinciale in materia di istruzione il compito di emanare eventuali istruzioni applicative ed operative di dettaglio, laddove necessarie;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 13:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ALLEGATO A)

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

## **Allegato a)**

### **Articolo 1**

#### **(Finalità e definizioni)**

1. Con il presente documento si definiscono le specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli studenti frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2. L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, trova il suo fondamento nei principi previsti nell'articolo 2 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg.. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono, ove necessario, sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 567 di data 30 aprile 2020, in coerenza con l'articolo 73 comma 2 bis della L.27/20.

### **Articolo 2**

#### **(Progettazioni e criteri di valutazione)**

1. I consigli di classe, tenendo conto della ridefinizione delle progettazioni elaborate ad inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei epistemologici e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.
2. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria e perdurante la stessa, il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti già approvati nel progetto di Istituto e ne dà comunicazione alle famiglie anche attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al progetto di istituto.

### **Articolo 3**

#### **(Valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione)**

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg.

2. Gli studenti sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 2 lett.a) e articolo 4 commi 1, 2, 3 - fatta salva la previsione di cui al comma 10 del presente articolo- e 4 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg.
3. I docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
4. Per le classi del primo e del secondo biennio, il giudizio sintetico per aree disciplinari o per singole discipline di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a) è omesso e sostituito da un giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva, che evidenzi il percorso di apprendimento, lo sviluppo di competenze trasversali alle discipline, nonché la capacità relazionale. Il giudizio articolato globale si conclude con l'attribuzione di un giudizio sintetico, da cui possa emergere il livello complessivamente conseguito dallo studente utilizzando i giudizi in ordine decrescente: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente.
5. Gli studenti del primo e secondo biennio sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di giudizio articolato globale inferiore a "sufficiente" che viene riportato nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
6. Gli studenti del terzo e quarto biennio sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di giudizi non sufficienti in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
7. Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di giudizio articolato globale inferiore a "sufficiente" nel primo e secondo biennio e di giudizi inferiori a "sufficiente" in una o più discipline nel terzo e quarto biennio, o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
8. Restano ferme le disposizioni, concernenti la certificazione delle competenze adottate in attuazione dell'articolo 5 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg. derogando alla compilazione della sezione dei risultati conseguiti sulle prove INVALSI.
9. Nei casi in cui il consiglio di classe non sia in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere lo studente alla classe successiva.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, qualora lo studente avesse già accumulato, alla data di sospensione delle lezioni, dichiarata a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, una quota di assenze superiore al limite massimo annuo previsto dall'articolo 4 comma 3 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg, il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente, ferma restando la possibilità in casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, di derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

#### **Articolo 4**

##### **(Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)**

1. La valutazione è condotta ai sensi degli artt. 6 e 7 comma 4 DPP 7 ottobre 2010 n. 54-22 Leg.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando la scala di valutazione in decimi prevista dall'articolo 6 comma 2 DPP 7 ottobre 2010 n. 54-22 Leg.
3. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 commi 1,2, 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, e dell'articolo 8 del DPP. 7 ottobre 2010 n. 54-22 Leg.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, ma mai inferiori a quattro, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 comma 1 DPP. 7 ottobre 2010 n. 54-22 Leg. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo facendo riferimento all'allegato A del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti, il consiglio di classe predispose un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da approfondire nonché le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

6. Fermo quanto previsto nel successivo comma 7, nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere lo studente alla classe successiva.

7. Qualora lo studente avesse, alla data di sospensione delle lezioni, già accumulato una quota di assenze superiore al limite massimo annuo previsto dall'articolo 7 comma 3 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg, il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente, ferma restando la possibilità in casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, di derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

## **Articolo 5**

### **(Particolari disposizioni per la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali e studenti stranieri)**

1. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008 si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

2. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP).

3. La valutazione degli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato PEP e delle specifiche azioni in esso definite.

4. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", è effettuata sulla base del piano didattico personalizzato (PDP), previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo, e con gli elementi valutativi acquisiti.

5. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il PEI, il PEP e PDP per gli studenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

## **Articolo 6**

### **(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)**

1. Per gli studenti ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado e di Istruzione e Formazione Professionale, in presenza di valutazioni non sufficienti di cui all'articolo 3 commi 5 e 6 e articolo 4 comma 4 del presente documento e di giudizi non sufficienti di cui all'articolo 5 comma 4 o non valutabili di cui all'articolo 5 comma 6, , il consiglio di classe predispose un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina/insegnamento, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. Il consiglio di classe individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni dell' anno scolastico 2019/2020 e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere le iniziative progettuali sul prioritario sostegno agli apprendimenti
6. Nel caso di trasferimento dello studente tra istituzioni scolastiche e formative, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica e formativa di destinazione.

## **Articolo 7**

### **(Istruzione e Formazione Professionale - Valutazione delle classi non terminali)**

1. La valutazione degli studenti è condotta ai sensi deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 del 14 dicembre 2012 con riferimento agli artt. 6, commi 1,3 e 21 del DPP 7 ottobre 2010 n. 54-22 Leg.

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, considerando la scala di giudizi sintetici e discorsivi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 del 14 dicembre 2012.

3. Gli studenti dell'Istruzione e Formazione Professionale sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio 2011 e alle disposizioni di cui all'art. 8 del DPP. 7 ottobre 2010 n. 54-22 Leg, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni non sufficienti relative a uno o più insegnamenti e sono riportati nel documento di valutazione finale.

5. Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di giudizi non sufficienti o comunque di livelli di apprendimento non consolidati, il consiglio di classe predispose un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascun insegnamento, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da approfondire nonché le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già presenti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere lo studente alla classe successiva. Nel caso di inserimento dello studente dopo il termine della prima valutazione intermedia periodica, che non è stato valutato e che per il quale successivamente non è stato possibile, con la didattica a distanza, recuperare gli apprendimenti previsti, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può decidere se ammettere lo studente alla classe successiva riportando il giudizio non valutabile per i relativi insegnamenti. In tal caso il consiglio di classe inserisce tali insegnamenti non valutabili nel piano di apprendimento individualizzato.

7. Qualora lo studente avesse, alla data di sospensione delle lezioni, già accumulato una quota di assenze superiore al limite massimo annuo previsto dalla Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio 2011, il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente, ferma restando la possibilità, in casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, di derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione finale.

## **Articolo 8**

### **(Percorsi di istruzione per gli adulti)**

1. Gli studenti che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti di cui al DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 leg, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga ai requisiti di frequenza obbligatoria dell'orario annuale previsti dall'articolo 14 del citato DPP n. 20-34/Leg. del 2015, ai sensi del presente documento, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.
2. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione, gli scrutini finali si possono svolgere anche in modalità telematica al termine dell'emergenza epidemiologica e comunque entro l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020-2021.
3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello coincide con la valutazione finale a cura dei docenti del consiglio di classe in sede di scrutinio finale da effettuarsi entro il termine dell'anno scolastico. Il dirigente scolastico, sentito il collegio docenti, stabilisce il calendario degli scrutini, tempi, caratteristiche e modalità di presentazione di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita o di lavoro assegnato dai docenti del consiglio di classe. La valutazione degli apprendimenti definita sulla base del patto formativo individuale e della capacità relazionale si esprime con giudizi sintetici decrescenti previsti dal comma 3 dell'articolo 14 del DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 leg . Il diploma conclusivo del primo ciclo è rilasciato agli studenti nelle modalità previste dal comma 8 dell'articolo 14 del DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 leg. Se il giudizio sintetico finale risulta non sufficiente il consiglio di classe procede a revisione del patto formativo individuale con indicazione delle carenze individuate ai fini della frequenza nell'anno scolastico successivo; resta ferma la possibilità di sostenere l'esame anche nella sessione straordinaria fissata nel mese di febbraio 2021.
4. Limitatamente all'anno scolastico 2019-2020 ai fini della valutazione degli studenti dei percorsi di 2° livello nonché alla loro ammissione al periodo didattico successivo o all'esame di stato si prescinde dal possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 15 del DPP 18 dicembre 2015 n. 20-34 Leg. e la valutazione è effettuata, in deroga agli stessi, ai sensi del presente documento, tenuto conto del Patto Formativo Individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.

5. Limitatamente all'anno scolastico 2019-2020 ai fini della valutazione degli studenti dei percorsi di qualifica per adulti dell'Istruzione e Formazione professionale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 del 26 ottobre 2007 e s.m e i. si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 del presente documento.

## **Articolo 9**

### **(Situazioni particolari)**

1. Agli studenti per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica o formativa di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.

2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami integrativi di cui agli artt. 10 e 23 del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, sono svolti, in presenza, entro i termini di cui all'articolo 17 comma 2 lett. b) punto 3) del DPP 7 ottobre 2020 n.22-54 Leg.

3. Per gli studenti che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dello studente con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.

4. Gli studenti che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema provinciale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.

5. Per gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4, 5 e 7. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

6. Per la valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola (istruzione e formazione familiare), si applica quanto previsto dall'articolo 14 del DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54 Leg.

In particolare, la verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. è assimilabile nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo.